



DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

Ottantanovesima puntata
Viaggio nell'Italia bestiale

La giurisprudenza non lascia la veterinaria in mutande

STEFANIA PIAZZO

«È inutile che ci diciamo che ci vogliamo bene e che siamo bravi. Se siamo amici pietosi non curiamo l'amico che sbaglia». Francamente quando un magistrato di Cassazione che fa giurisprudenza in materia ambientale e in diritti degli animali come **Maurizio Santoloci** parla ad una platea scelta di tecnici, di ufficiali di polizia giudiziaria, di veterinari pubblici ufficiali anche nella veste di ufficiali di pg, come ha fatto l'altro giorno allo strepitoso convegno che la Lav di **Gianluca Felicetti** ha organizzato a Milano, ospite dell'auditorium della Provincia e del suo Garante per gli animali, allora c'è non solo da riflettere.

C'è da rivoltarsi come un calzino. Senza fare musci. Perché è un monito, un elegante invito a curarsi prima di "curare", ovvero di spogliarsi della propria immunità istituzionale o professionale e corporativa e chiedersi perché ci sono situazioni in cui il dolore e il maltrattamento animale sono reato e vanno a processo contro altre situazioni che reato non lo diventano mai, e che processi non ne vedono mai. Nonostante il reato. Le forze dell'ordine e i veterinari cosa vedono?

Il tema è di quelli da 90, con la partecipazione del ministero della Salute, nella veste dell'Unità operativa, la Task Force per il benessere animale e contro i canili lager, coordinata dalla dr. Rosalba Matassa che di relazioni "va tutto bene" delle asl e delle forze dell'ordine deputate a rilevare i reati ne ha ormai pieni i cassetti, accanto ai cassetti in cui il ministero certifica che invece "molto va male".

Il problema, in parte, è di assenza di cultura. Deficere è la parola tormentone. Che fa il paio con quel colpevole "non facere" più volte rimarcato dall'inappuntabile procuratore capo presso la Procura della Repubblica di Bolzano, **Guido Rispoli**. Fuori dai denti, c'è chi non fa una beata... speranza...

Insomma, al convegno "La sofferenza animale tra aspetti etologici, veterinari e di diritto" ha centrato il segno: c'è chi fa e chi non fa. Si può tacere? Manco per sogno. A Santoloci, peraltro direttore dell'ufficio legale Lav va, accanto alla collega avvocatessa **Carla Campanaro**, tutto il plauso per aver segnato la riga del confronto. Eccolo. Tutte le legislazioni in fatto di sofferenza, maltrattamento, sevizia, angoscia, paura, lesione, danno

alla salute, sono avanti, da quella europea a quella dei trattati internazionali, alla giurisprudenza, alla Cassazione e sino alle leggi nazionali alle quali, ordinanze del sottosegretario **Francesca Martini** comprese, non manca nulla. Quella che manca è una risposta a due episodi facili facili, tanto per fare un esempio come ha fatto didatticamente per il primo caso l'avv. Campanaro. Ironia della sorte, oggetto del contendere è un asino. Non gli danno da mangiare da dieci giorni, è denutrito. Ma per il veterinario dell'asl non c'è maltrattamento. Non ci sono leggi nazionali né giurisprudenza che tengano per l'infalibile pubblico ufficiale. Quando poi miracolosamente si è arrivati al sequestro della bestiola, l'asino non c'è più. Scomparso col maltrattamento fantasma. Due fantasmi. Certo, è un caso, ma è un caso sui tanti che evidenziano

uno stato di malessere formativo. Di vuoto culturale, di inadeguatezza. Vogliamo parlare dei dieci anni di benessere certificato nel lager ind-

scusso di Poggio Sannita, di recente smantellato dalla Task Force che ha fortunatamente posto la parola fine ai nullaosta pubblici della beauty farm? Il maltrattamento per chi doveva intervenire era altro. Bastonate? Chissà. Se poi l'animale torna a mangiare, questo basta, non conta neppure il contesto etologico, l'ambito di relazione, il benessere. L'aspetto merceologico, economico, di res e non di essere senziente, è prevalente. La zootecnica contro il nuovo e consolidato approccio che ha il resto del mondo, che è arrivato prima di molte asl e forze di polizia a capire di che si parla.

D'altra parte se lo Stato ha ritenuto necessario l'istituzione di una Task Force per contrastare i canili lager la cui vigilanza sanitaria ricade sulla sanità veterinaria pubblica e sulla polizia in senso ampio del termine, significa che, ammessa la buona fede e l'ignoranza, il concetto di sofferenza animale non è chiaro a tutte le categorie che gli animali li devono difendere dagli aguzzini. Gli onesti e coraggiosi veterinari di frontiera minacciati dalle mafie sul territorio od operativi con mezzi di fortuna, soli contro tutti, sono un dato di fatto, come tuttavia lo è



Gianluca Felicetti, presidente Lav, introduce il convegno



Maurizio Santoloci, magistrato di cassazione con funzione di Gip presso il tribunale di Terni



L'avvocato Lav, Carla Campanaro

l'inerzia di certi ambiti nel denunciare con coraggio l'inerzia del resto della categoria in un grido di riscatto dal "non facere" che diventa omissione. Parola di magistrato di Cassazione. Santoloci, che è anche gip a Terni, non fa sconti e si rivolge ai veterinari e agli organi di polizia, la polizia giudiziaria in divisa, gli "amici" di cui sopra ai quali voler bene curando il male.

Prende come esempio la confisca, un gigante che lui definisce sotto il profilo pratico un gigante dai piedi d'argilla. Serve il sequestro. Ma non sequestrano. Perché? "Manca un approccio culturale corretto da parte delle Forze di polizia e della veterinaria pubblica quando rinviene anche il ruolo di polizia giudiziaria". Vuoto formativo, vuoto professionale.

Cita casi di sequestro in flagranza di reato, per evitare

cato. C'era la flagranza, si è provveduto all'arresto e al sequestro. E allora mi chiedo - affonda il lucido direttore dell'ufficio legale Lav - se la polizia giudiziaria sequestra due mutande fabbricate pure in Cina, valore commerciale pari a due lire, perché non pone sotto sequestro l'animale o il canile vittime di un reato?". Ritorna l'incubo: il vuoto di formazione, il vuoto culturale.

E poi, ammesso si arrivi al dunque, che sequestro? Probatorio o preventivo?

Il sequestro probatorio, con l'elenco della spesa delle prove, fa tuttavia scattare a breve il dissequestro. L'imputato ammette, dice che "sì, è vero, il reato c'è". E il magistrato che fa? Dissequestra il bene

matto il reato, c'è pure la sentenza n. 29480 del 2007: "...anche dopo la consumazione del reato". Ribadito e strascritto (così come la condotta omissiva, frutto del responsabile del "non facere" è punita e ben descritta ancora dalla Cassazione, sentenza n. 24743 del 26 marzo 2010).

Tradotto, che vuol dire questo stare a guardare e non denunciare? La Lav rimanda ad un articolo del codice penale, il 40, 2° comma. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a scagionarlo. "Amici miei, vale per la polizia giudiziaria in divisa così come per la veterinaria nelle vesti di pg che vedendo un reato con l'obbligo giuridico di denunciarlo, non denunciano nul-



La dottoressa Rosalba Matassa, ufficio Benessere animale del ministero della Salute

sequestrato, visto che è stata ammesso il delitto. Allora, forse forse val la pena insegnare alla polizia giudiziaria la via sicura del sequestro preventivo che "non è solo di competenza del pubblico ministero, anzi!! Gli effetti che ha sono sani: evita il reiterarsi del reato, regge al riesame e alla pletora di avvocati della difesa, porta subito in giudizio".

Il sequestro preventivo è cardine sicuro del successo. La polizia giudiziaria (l'ufficiale di pg) può procedere (articolo 321, comma 3 bis codice procedura penale) di iniziativa al sequestro preventivo (ad esempio l'animale in stato di sofferenza) quando non è possibile per motivi d'urgenza attendere il provvedimento del magistrato.

Quante volte sentiamo dire dai veterinari asl o dalla polizia: "Non lo posso fare, non spetta a me". Non è così. Devono.

Ciò che conta è spiegare, inculcare, che il sequestro è possibile anche quando l'illecito è cessato (Cassazione, sentenza n. 3145 del 18/12/2000), che il sequestro è un atto dovuto (Cassazione, sentenza n. 5021 del 16/5/1996). Quanto all'esigenza cautelare del sequestro anche dopo che si è consu-

la". Vuoto formativo, vuoto professionale. Ma anche reato penale. E' omissione, si concorre al reato. L'obbligo di denuncia, sia chiaro, vale anche per i veterinari privati, che esercitano un servizio di pubblica necessità (art. 359, comma 1, codice penale).

Accademica e perfetta, che fa al caso nostro, è la recentissima sentenza della Cassazione, la 3634 di quest'anno e che ha come oggetto l'interdizione dai pubblici uffici di due tecnici dell'Arpa in Friuli Venezia Giulia che avevano omesso di denunciare una discarica abusiva. "Erano soltanto due pubblici ufficiali". Né più né meno come tanti veterinari pubblici. I due tecnici sono stati estromessi dai pubblici uffici. Avevano anche loro l'obbligo giuridico di impedire l'illecito e non lo hanno impedito e ne risponderanno in concorso. Eppure la giurisprudenza, che non abbandona neppure gli asini, non li avrebbe lasciati in mutande.

Incrociamo in sala lo sguardo e il commento di **Gianluca Scagliotti**, legale della Lega nazionale per la difesa del cane: "Oh, Ste, quanti pubblici uffici e ambulatori veterinari si svuoterebbero?".

s.piazzo@lapadania.net
(89-continua)